



**UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA**
Provincia di Lecco

***REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DEL CONTRIBUTO
PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
PER LA CLASSE PRIMA
DI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO***

Approvato con la deliberazione di Assemblea n. 33 del 28/09/2012

Comuni associati: Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoé

Sede legale: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 Rovagnate (Lc)

Sede operativa servizio: Municipio di Rovagnate – Via Sacro Cuore, 24 – 23888 Rovagnate (Lc)

Codice Fiscale: 94022220134 – Partita Iva: 02933030138

<http://www.unionevalletta.it> – e-mail: info@unionevalletta.it – pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it

Tel. +39 039.531.11.74 – Fax +39 039.531.00.05



SOMMARIO

ARTICOLO 1: SCOPO

ARTICOLO 2: DESTINATARI

ARTICOLO 3: REQUISITI

ARTICOLO 4: DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

ARTICOLO 5: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ARTICOLO 6: INFORMAZIONE

ARTICOLO 7: TUTELA DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 7: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 8: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1: SCOPO

Al fine di promuovere un intervento diretto di sostegno economico alle famiglie, l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta concede un sussidio contributivo in denaro, con oneri a carico del bilancio, finalizzato all'acquisto dei libri di testo degli alunni residenti iscritti alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, statale o paritaria, di seguito: scuola secondaria di primo grado.

ARTICOLO 2: DESTINATARI

1. I destinatari del contributo sono gli alunni iscritti alla classe prima di scuola secondaria di primo grado in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.
2. Non hanno titolo a ricevere l'assegnazione del contributo per l'acquisto dei libri di testo:
 - gli alunni ripetenti che hanno già beneficiato del contributo nel precedente anno scolastico;
 - gli alunni che, a seguito del trasferimento di residenza nel corso dell'anno scolastico, si trovano nella condizione di aver beneficiato di contributo assegnato dal Comune di provenienza per acquisto libri di testo.

ARTICOLO 3: REQUISITI

Hanno titolo a ricevere l'assegnazione del contributo per l'acquisto dei libri di testo gli alunni rispondenti ai seguenti requisiti:

1. residenza nei Comuni facenti parte dell'Unione;
2. iscrizione al primo anno di una scuola secondaria di primo grado;
3. condizione economiche: essere in possesso di un'attestazione ISEE, in corso di validità all'atto della presentazione della domanda e rilasciata ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e s.m.i. dall'ente certificatore, con ISEE non superiore ad € 16.000,00.

ARTICOLO 4: DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini del contributo per l'acquisto dei libri di testo viene fatto riferimento al tetto massimo di spesa fissato con decreto ministeriale per la classe prima della scuola secondaria di primo grado.

Agli aventi diritto verrà riconosciuto il contributo, salvo diversa disponibilità di bilancio, secondo la seguente tabella:

FASCE ISEE	% CONTRIBUTO SPETTANTE
da 0,00 a 7.000,00 euro	75%
da 7.000,01 a 13.000,00 euro	50%
da 13.000,01 a 16.000,00 euro	30%

L'importo del contributo verrà erogato al genitore o al soggetto esercente la potestà genitoriale o avente titolo, che abbia presentato la domanda per conto dello studente avente i requisiti di cui all'art.3.

La spesa sostenuta non deve essere documentata.

ARTICOLO 5: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la richiesta di contributo deve essere compilata utilizzando unicamente il modulo (*Istanza e dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà ai sensi artt.46, 47 DPR 445/2000*) a disposizione presso l'ufficio segreteria e istruzione dell'Unione o scaricabile dal sito internet :www.unionevalletta.it.

Non verranno prese in considerazione le domande presentate su modelli diversi da quelli predisposti.

Il modulo di domanda verrà inviato dall'Unione, presso la residenza, unicamente agli alunni il cui anno di nascita presuppone l'iscrizione alla prima classe di scuola secondaria di primo grado (desunta dall'elenco di estrazione anagrafica dei residenti).

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da altri soggetti che eventualmente rappresentino lo studente per il quale si sostengono le spese. Per soggetto che rappresenta il minore si intende, la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con atto del Tribunale dei minorenni, o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica (ex art. 5, comma 1 lettera l) della L.149/01).

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia affidataria presso cui è collocato il minore) non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione ISEE ed allo studente è assegnato un contributo corrispondente alla fascia reddituale (ISEE) più bassa.

Nel caso in cui la domanda per la richiesta del contributo venisse presentata direttamente dalla famiglia presso cui è collocato il minore, la domanda dovrà essere effettuata in modo disgiunto da quella di eventuali figli.

La presentazione della domanda per l'assegnazione del contributo deve avvenire presso gli uffici dell'Unione entro il termine che verrà fissato annualmente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali.

Saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato unicamente riferite a studenti che abbiano trasferito la propria residenza nel corso dell'anno scolastico a condizione che dichiarino di non aver beneficiato di contributo per l'acquisto di libri di testo.

Sulla dichiarazione sostitutiva resa, l'Unione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità della medesima e in caso di dichiarazione mendace il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza del beneficio e la restituzione del contributo.

ARTICOLO 6: INFORMAZIONE

L'Unione assicura la piena informazione all'utenza sia attraverso comunicazioni dirette, che con circolari, nelle forme e modalità di legge, anche attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente di informative e modulistica specifica da utilizzare.

ARTICOLO 7: TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Unione garantisce il trattamento dei dati personali in suo possesso nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento vigente per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.



ARTICOLO 8: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Per quanto non esplicitamente richiamato si farà riferimento alle norme di legge.
2. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 22 della Legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico, dovendo provvedere l'ufficio segreteria ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti dell'Unione, perché chiunque ne possa prendere visione in qualunque momento.
3. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle norme del TUEL D.Lgs n.267/2000 e delle norme statutarie.